IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile

nella causa n. 26671/2019 promossa da:
----------, (CUI) nato a (Gambia), in data
(*Alias come da C3* nato il), rappresentato e difeso dall'Avv. Enrica Origlia
Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Interno Resistente non costituito

Con l'intervento del Pubblico Ministero

Il Collegio, nella seguente composizione:
Roberta Dotta Presidenterel
Tiziana De Fazio Giudice
Sara Perlo Giudice

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Ai sensi degli artt. **35 e 35bis D. L.vo 25/2008** *("Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato")* come modificato/introdotto dal **D.L. 13/2017** convertito in **L. 46/2017;**

Avente ad oggetto: Impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in Torino

PREMESSO IN FATTO

- con provvedimento notificato in data 27.9.2019 la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino ha rigettato l'istanza proposta dall'odierno ricorrente per il riconoscimento della protezione internazionale;
- con ricorso depositato il 28.10.2019 il richiedente ha impugnato il provvedimento deducendone l'illegittimità e chiedendo accertarsi e riconoscersi la protezione sussidiaria, ovvero in subordine la protezione umanitaria, ovvero in estremo subordine l'asilo costituzionale ex art. 10 Cost.
- il Pubblico Ministero in data 18.1.2023 ha chiesto l'accoglimento della domanda di protezione speciale.
-all'udienza del 14.2.2023 – cui è comparso il ricorrente rendendo dichiarazioni – il difensore ha precisato le conclusioni richiamandosi a quelle di cui al ricorso.

RITENUTO IN DIRITTO

Sulla domanda di fissazione dell'udienza per audizione del richiedente, si osserva in via preliminare che l'art. 35 bis d.lgs. 25/2008 ai commi 10 e 11 contempla le diverse ipotesi in cui il giudice deve procedere alla fissazione di udienza per la comparizione delle parti. In particolare:

"10. *E' fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice:*

a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato;

b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;

c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.

11. *L'udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:*

a) la videoregistrazione non è disponibile;

b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;

c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado".

Il Tribunale ha proceduto alla fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 35 bis, comma 10, lett. a) in quanto non disponibile la videoregistrazione, conformemente all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 17717/18).

Con riguardo all'istanza di audizione del richiedente, il Collegio ritiene che sulla scorta della documentazione depositata in atti e alla luce degli elementi già acquisiti, non risulti indispensabile richiedere alcun chiarimento alle parti ed, in particolare, al richiedente. La stessa giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che "(…) *il giudice deve ineluttabilmente disporre lo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti* (…). *Ciò, beninteso, e sempre stando all'inequivocabile dato normativo, non vuole automaticamente dire che si debba anche necessariamente dare corso all'audizione del richiedente*" (v. Cass. cit.).

D'altro canto, che una rinnovazione dell'audizione non sia necessaria in sede giudiziale risulta conforme alla recentissima giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia (cfr. Sentenza Moussa Sacko – Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, C-348/16, resa in data 26.7.2017). Né potrebbe affermarsi, trattandosi di rito camerale, che la fissazione di udienza per la mera comparizione del legale o dell'Avvocatura di Stato abbia una qualche utilità.

*****

----------, nato a (Gambia), in data 21.6.1992, ha dichiarato di aver lasciato il Paese di origine a gennaio 2016 e di essere giunto in Italia a dicembre 2016. Al momento della formalizzazione della domanda in Questura, in data 5.6.2017, il richiedente ha dichiarato di voler riferire in Commissione i motivi dell'espatrio.

Nell'audizione del 17.5.2019 davanti alla Commissione Territoriale di Torino, il richiedente ha dichiarato di essere nato e cresciuto a , Gambia; di essere di etnia *mandingo*; di parlare mandinka, jola, inglese, poular, wolof e italiano; di professare la religione musulmana; di aver studiato per dodici anni; di aver lavorato nei campi nel Paese di origine; di avere una famiglia di origine composta dalla madre ed una sorella minore; di non essere sposato e di non avere figli.

*****

Quanto alle ragioni che hanno portato il richiedente a lasciare il Paese, ha dichiarato di aver avuto un problema legato ai confini territoriali con i vicini di casa, i Badjie di etnia jola, che avevano venduto il loro terreno al padre; di aver protestato con i vicini in seguito alla costruzione di un muro che aveva inglobato parte del terreno della sua famiglia; di essere stato colpito e ferito con un bastone durante una colluttazione nel quale veniva ferito anche lo zio; di essere stato portato in ospedale; che lo zio aveva denunciato i vicini alla polizia, che aveva arrestato il capofamiglia,

mentre gli altri membri della famiglia avevano fatto perdere le loro tracce; di aver ricevuto dalla madre il consiglio di andarsene; di essersi trasferito da un amico a Lamin, a 100 km da casa sua; di essere tornato al villaggio natale un anno e un mese dopo per la festa del paese; di aver inavvertitamente investito uno dei figli dei vicini Badjie, un bambino undicenne deceduto sul colpo, il 10 febbraio 2016; di aver soccorso il bambino, ma di aver temuto di essere ucciso se trovato sul luogo dell'incidente; di essere fuggito a piedi e di essere giunto al villaggio di Bambara, nei pressi della frontiera sud con la Casamance, rifugiandosi a casa di un amico; di aver saputo da un amico nel villaggio dell'arresto dello zio, proprietario dell'auto coinvolta nell'incidente, del fatto di essere ricercato dalla polizia e delle minacce di morte dei vicini; di aver lasciato il Gambia, di essersi recato a Bignona ma di aver deciso di allontanarsi ulteriormente dal Paese; di aver vissuto per alcuni periodi in Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger e Libia; di aver appreso della morte dello zio, rilasciato dopo dieci mesi di carcere.

In caso di rientro nel proprio Paese di origine, il ricorrente ha dichiarato di temere di essere incarcerato o ucciso dalla famiglia del bambino investito.

L'art. 3 D.lgs. n.251/2007 prevede che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano valutare principalmente:
a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione;
b) le dichiarazioni e di documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o gravi danni;
c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente.
Nel caso in cui il richiedente non sia in grado di suffragare con prove taluni elementi delle sue dichiarazioni l'autorità competente a decidere sulla domanda può ritenerle comunque provate se è ragionevole e plausibile che :
a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornitura un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, plausibile.

La Commissione territoriale ha ritenuto credibili gli elementi concernenti l'incidente stradale alla base della decisione di espatrio, alla luce di dichiarazioni circostanziate e dettagliate. La Commissione ha ritenuto non credibili gli elementi riguardanti le ricerche della polizia nei suoi confronti e le minacce da parte dei familiari della vittima dell'incidente stradale, alla luce di dichiarazioni vaghe e generiche. In particolare, l'organo amministrativo ha ritenuto che il richiedente si sia limitato a riferire di aver saputo da amici di essere ricercato, senza fornire ulteriori elementi o documentazione su un eventuale procedimento giudiziario nei suoi confronti. Da ultimo, secondo la Commissione, non risulta coerente con l'esistenza di gravi minacce da parte dei familiari del bambino, che la madre, la sorella ed altri familiari residenti nel villaggio di origine non abbiano subito alcuna ritorsione dai vicini di casa, residenti nel medesimo villaggio.

Avverso la suddetta decisione, il ricorrente ha proposto impugnazione avanti a questo Tribunale. Nel ricorso, la difesa ripercorre la vicenda del richiedente, rappresentando, inoltre, che la polizia sia

risalita a lui come responsabile dell'incidente tramite lo zio, il quale aveva ammesso di aver prestato l'auto al nipote. Secondo quanto riportato dalla difesa, il richiedente è *"ricercato dalla polizia e i suoi dati sono condivisi con tutte le forze dell'ordine del Paese"* e pertanto correrebbe il rischio, in caso di rientro nel Paese di origine, di essere identificato e di conseguenza incarcerato tramite il controllo dei documenti in aeroporto.

Ciò posto è necessario valutare se il racconto del richiedente sia credibile e se integri i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lettere *a)* e *b)* del d.lgs. 2007 n. 251. Ritiene il Collegio di condividere la valutazione formulata in prima battuta dalla Commissione Territoriale in merito alla credibilità dell'evento che ha causato la partenza dal Paese, vale a dire l'investimento del figlio dei vicini di casa, con i quali era in corso una faida riguardante i confini dei terreni. Alla luce di tale fatto, come argomentato dalla difesa, il richiedente correrebbe il rischio di subire un processo per omicidio colposo ed una condanna al carcere o a morte, a seconda della gravità del reato.[1]

In merito alle condizioni delle carceri gambiane, si riporta quanto segue.

La legge n. 18/1953, c.d. Prison Act, stabilisce che la competenza in materia di carceri sia del Ministero dell'Interno gambiano.[2] Tale legge è stata promulgata nel 1953 e ha subito due riforme, nel 1963 e nel 1965. Attualmente la legge è in revisione, così come il Codice penale e il Codice di procedura penale.[3] Nell'ottobre 2017 è stata istituita una Commissione apposita, la quale ha depositato un atto di possibile riforma della legge nel 2018, ma ad oggi non è stata apposta alcuna ammenda o riforma, né all'atto, né al sistema.[4]

Come riportato dal report EUAA del dicembre 2017, in Gambia esistono tre carceri statali ufficiali:

• L'istituto penitenziario centrale di Mile Two a Banjul. Nel 2015 aveva una capienza ufficiale di 450 persone e ospitava 817 detenuti. Dispone di strutture speciali tra cui l'unica sezione femminile esistente in Gambia e la sezione di sicurezza. I condannati con pene detentive lunghe erano detenuti a Mile Two e i condannati a morte erano rinchiusi nella sezione di sicurezza di Mile Two;

• L'istituto penitenziario di Jeshwang, nei pressi di Banjul. Nel 2015 aveva una capienza ufficiale di 150 persone e ospitava 201 detenuti. Una struttura speciale è la sezione minori;

• L'istituto penitenziario di Janjanbureh/Georgetown. Nel 2015 aveva una capienza ufficiale di 50 persone e ospitava 88 detenuti.

Oltre alle predette carceri ufficiali, esistono carceri o celle detentive in molte stazioni di polizia. Inoltre, in base a informazioni di organizzazioni per i diritti umani, durante l'amministrazione di

[1] Cfr. Codice Penale gambiano, DIVISION IV: Offences against the Person, Chapter XIX - Murder and Manslaughter, art. 186 e ss. https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/75289/107490/F973061365/GMB75289%20pp%201284_1316.pdf.
[2] Laws of the Gambia. Prisons, http://www.smalawyers.in/pdf/281116the%20prisoners%20act,%201900.PDF.
[3] HRC – UN Human Rights Council (formerly UN Commission on Human Rights), Report of the Working Group on the Universal Periodic Review; Gambia [A/HRC/43/6], 19 dicembre 2019, https://undocs.org/A/HRC/43/6.
[4] CENOZO – Journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest, Gambia's prisons, where good is still bad, 21 gennaio 2020, https://cenozo.org/fr/articles/208-gambias-prisons-where-good-is-still-bad.

Jammeh l'Agenzia nazionale antidroga (National Drug Enforcement Agency, NDEA) e l'Agenzia nazionale di intelligence (National Intelligence Agency, NIA) hanno gestito prigioni senza avere alcuna base giuridica per farlo.[5] Il relatore delle Nazioni Unite sulla tortura, che ha visitato il paese nel 2014, descriveva tali luoghi di detenzione non ufficiali con le seguenti parole: *"[...] there are also "unofficial" places of detention in The Gambia. This includes secret cells in military barracks, NIA and NDEA Headquarters, prisons, and police stations, particularly in remote areas. He also received numerous testimonies that referred to a "Bambidinka" or crocodile pond which is reportedly a "dungeon" of small, dark and isolated holding cells in the ground, reportedly at Jeshwang prison and NIA Headquarters. The Special Rapporteur also received detailed maps and sketches of unofficial buildings being used, including old forts and warehouses. He was unable independently to verify their existence as he had to suspend visits to detention centres.*[6]

Mentre durante il regime di Jammeh le visite alle carceri da parte di istituzioni esterne sono state autorizzate solo sporadicamente,[7] in seguito all'insediamento del nuovo governo guidato da Adama Barrow, nel febbraio 2017, il nuovo Ministro dell'Interno competente per le carceri ed il Ministro della Giustizia hanno visitato la prigione di Mile Two, accompagnati dalla stampa.[8] A gennaio 2019, anche il capo della TRRC, (Truth, Reconciliation and Reparation Commission),[9] accompagnato dal team legale, è stato ammesso a visitare il braccio di sicurezza della prigione di Mile Two per verificare le condizioni del carcere alla luce delle dichiarazioni dei testimoni. Durante la visita, il direttore della struttura ha esortato i Commissari a riformare il sistema penitenziario, alla luce delle gravi carenze strutturali.[10] Anche l'Ombudsman ed alcune ONG locali e internazionali hanno in seguito avuto accesso alle carceri, per verificarne la condizione.[11]

Nel 2014, il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, disumani o degradanti, in seguito alla propria visita in Gambia, denunciava il sovraffollamento delle carceri e la presenza pluriennale di detenuti per reati minori in attesa di processo. Riportava l'inadeguatezza di servizi igienici ed assistenza medica, così come l'insufficienza e la scarsa qualità

[5] EUAA, Informazioni sui Paesi di origine Gambia Notizie sul Paese, dicembre 2017, p. 30, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2017_7598_IT_01.pdf.

[6] UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Addendum : Mission to The Gambia, 2 March 2015, A/HRC/28/68/Add.4, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/051/28/PDF/G1505128.pdf?OpenElement.

[7] Nel 2014 il relatore speciale delle Nazioni Unite ha visitato gli istituti penitenziari in misura limitata, senza poter entrare nel braccio di sicurezza dell'istituto di Mile Two, nelle celle segrete presenti in alcune stazioni di polizia o nei quartieri generali della NIA o della NDEA.

[8] Fatu Network (The), Interior & Justice ministers unexpectedly visit Mile II Prison, 13 febbraio 2017, http://fatunetwork.net/interior-justice-ministers-unexpectedly-visit-mile-ii-prison/; JollowNews, Sickening Pictures Inside Gambia's Mile Two Prisons, 13 febbraio 2017, https://jollofnews.gm/2017/02/13/sickening-pictures-inside-gambias-mile-two-prisons/; Point (The), Conditions at Mile Two Prison poor, 14 febbraio 2017, https://thepoint.gm/africa/gambia/article/conditions-at-mile-two-prison-poor; fotografie degli interni e degli esterni del carcere di Mile 2 sono disponibili in: Al-Jazeera, A look inside Gambia's infamous Mile 2 prison [YouTube], 18 febbraio 2017, https://www.youtube.com/watch?v=FxQCGca_7Nw

[9] Commissione per la verità, la riconciliazione e le riparazioni, *"The TRRC is an independent Gambian institution With a mandate to conduct research and investigations into human rights violations committed under the presidency of Yahya Jammeh"* https://www.trrc.gm/.

[10] AllAfrica, Gambia: TRRC Visits Mile 2 Prisons, Other Detention Centres, 21 gennaio 2019, https://allafrica.com/stories/201901220369.html.

[11] USDOS, 2019 Country Reports on Human Rights Practices: The Gambia, https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/gambia/; HRC – UN Human Rights Council (formerly UN Commission on Human Rights), Report of the Working Group on the Universal Periodic Review; Gambia [A/HRC/43/6], 19 December 2019, https://undocs.org/A/HRC/43/6.

del cibo. Per i prigionieri politici o i condannati a lunghe pene detentive non era prevista la possibilità di lavorare. Il relatore delle Nazioni Unite considerava inoltre l'isolamento inflitto nella prigione di Mile Two ai detenuti condannati a morte e agli ergastolani rinchiusi nel braccio di sicurezza come una forma di tortura.[12]

Quanto alle condizioni di detenzione attuali, la relazione sui diritti umani, pubblicata nel 2021 e relativa al 2020 dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America (USDOS) riporta che *"le condizioni carcerarie sono dure e pericolose per la vita a causa della scarsità di cibo, del grave sovraffollamento, degli abusi fisici e delle condizioni sanitarie inadeguate"*. Inoltre, il report evidenzia come il sovraffollamento rimanga un problema, in particolare nell'ala di custodia cautelare del carcere di Mile Two di Banjul, dove si trovano i detenuti in attesa di processo. Secondo l'ONG World Prison Brief, nel 2019 le autorità hanno detenuto 691 prigionieri in strutture progettate per 650 persone. Sono altresì risultati inadeguati la qualità del cibo, l'accesso all'acqua potabile, i servizi igienici, i sistemi di ventilazione ed illuminazione, nonché le cure mediche. Secondo USDOS, vi sono state testimonianze di adolescenti di appena 15 anni trattenuti con adulti in strutture di custodia cautelare. Quanto all'amministrazione penitenziaria, USDOS sottolinea che le autorità abbiano condotto indagini su accuse credibili di maltrattamento perpetrao ai danni dei carcerati. Da ultimo, USDOS riporta che il governo abbia concesso all'Ufficio del difensore civico, alla TRRC ed alle organizzazioni non governative (ONG) locali e internazionali l'accesso illimitato a tutte le carceri.[13]

Amnesty International, in seguito ad un incontro con il Presidente Adama Barrow nel 2019, ha confermato le criticità delle carceri gambiane, dichiarando che le stesse non abbiano raggiunto gli standard internazionali a causa di servizi igienico-sanitari inadeguati, scarso accesso al cibo ed alle cure mediche, confermando inoltre la presenza di minori di 15 anni detenuti insieme ad adulti. Amnesty International ha pertanto sottolineato la necessità di migliorare le condizioni nelle strutture carcerarie e di riformare la legislazione pertinente in linea con gli standard internazionali.[14] Il giornalista gambiano Lamin Jahateh, collaboratore locale di Reuters, in un articolo di gennaio 2020 ha descritto in maniera dettagliata i giacigli dei detenuti nel carcere di Mile Two, evidenziando, grazie anche a testimonianze di detenuti, le dimensioni insufficienti delle finestre per garantire aria per tutti i detenuti all'interno di una cella, il sovraffollamento delle singole celle e l'utilizzo di un secchio per i bisogni dei detenuti, che viene lasciato all'interno della cella per oltre 14 ore.[15]

---

[12] UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Addendum: Mission to The Gambia, 2 March 2015, A/HRC/28/68/Add.4, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/051/28/PDF/G1505128.pdf?OpenElement.

[13] USDOS, 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Gambia, 30 marzo 2021, p.3, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/GAMBIA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf

[14] Amnesty International, Gambia: Key human rights concerns highlighted in a meeting with President Barrow, 9 maggio 2019, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/gambia-key-human-rights-concerns/

[15] *"What serves as bed at Mile 2 remand cells is a wooden plank placed over a raised platform of about 50cm high. Each wooden plank is about 50cm wide and 1.8 metres long. Each prisoner is given a one-man mattress of about 1inch thick. Those that have access to the bed spread their mattresses on the wooden plank, and the rest, on the damp floor. With a maximum of five beds in cell of at least 17 people, the prisoners themselves devised a means of accessing the beds. "Access to bed in remand is by seniority in the prison – those who came to the cell first are the ones who use the bed". Some spread their mattresses underneath the bed to have a space to sleep. The space underneath the wooden planks that serves as bed is referred to by the prisoners as 'dombelow". It is formally referred to as 'down below'. The space 'down below', barely enough for four people lying on their back, is shared by six prisoners. While others sleep on*

Tuttavia, il rapporto del terzo ciclo di revisione periodica universale (UPR) del 2019, registra un trend di miglioramento nelle condizioni delle carceri gambiane e riporta che, pur non essendo all'altezza degli standard internazionali, sono ad oggi luoghi di detenzione di gran lunga migliori di quelli che erano sotto l'amministrazione precedente. Le condizioni di detenzione, compresi cibo, biancheria da letto e altri servizi di base, sono descritte come notevolmente migliori negli ultimi tre anni.[16]

In un recente report dell'Ufficio federale per migrazione e rifugiati (BAMF) della Germania, relativo alla situazione dei diritti umani in Gambia in seguito al cambio di Governo, vengono evidenziate numerose problematiche relative alle condizioni delle carceri, ma viene altresì dato atto di come la situazione, pur non raggiungendo gli standard internazionali richiesti, sia notevolmente migliorata rispetto al passato. Il 12 luglio 2020 il Ministero degli Esteri ha riferito che il sovraffollamento sarà contrastato avvalendosi maggiormente dell'opzione di rilascio su cauzione. Inoltre, a causa della pandemia di COVID-19, sono stati rilasciati più detenuti per ridurre il rischio di trasmissione nelle carceri. Anche prima che scoppiasse la pandemia di COVID-19, i prigionieri venivano rilasciati con l'obiettivo di ridurre il sovraffollamento carcerario. Il governo di Barrow si sta, inoltre, concentrando sul principio democratico della riabilitazione, tanto che nel febbraio 2019 il presidente ha discusso la prospettiva della riforma carceraria con una delegazione norvegese, evidenziando come la finalità rieducativa della pena sia l'obiettivo principale, in modo che i detenuti possano acquisire la capacità di condurre una vita socialmente responsabile senza criminalità in futuro. Secondo quanto riferito dal governo, è attualmente in costruzione una prigione che soddisfi gli standard internazionali.[17]

Il governo gambiano si dichiara consapevole nel riconoscere che, nonostante le misure adottate, occorra fare di più per affrontare efficacemente le condizioni nei luoghi di detenzione. Nel 2018, oltre alla TRRC, è stata istituita la Commissione nazionale per i diritti umani (NHRC-National

---

top and under the wooden planks, the rest sit on the bare floor between the beds and the wall of the cell – a space of about half a metre. Sleeping on the dombelow is by turn – one batch sleeps for certain hours and another batch comes" CENOZO – Journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest, Gambia's prisons, where good is still bad, 21 gennaio 2020, https://cenozo.org/fr/articles/208-gambias-prisons-where-good-is-still-bad.

[16] La revisione periodica universale 2019 riassume così le misure attuate dal governo per migliorare le condizioni dei detenuti:

• There is a plan to relocate Mile II prison Central Prison from its present location to Jambur, Kombo South, West Coast Region of the Gambia.
• A skills training centre has been established at the Mile 2 prisons where electrical installation, sewing, information technology and carpentry courses are taught.
• There is a library for prisoners at Mile II Prisons and Janjanbureh.
• Recreational facilities such as volleyball and football areas are available to prisoners at Mile II and Janjanbureh prison, enabling prisoners to engage in leisure activities.
• A prison visiting committee under the auspices of the Ministry of Interior has been constituted and, amongst others, monitors the feeding, health and sanitation facilities at the prisons.
• All prisoners are entitled to three meals daily.
• There is a system for isolation of persons with communicable diseases.
• There is a clinic facility and a nurse within the prison for the treatment of minor ailments of prisoners

Cfr. HRC – UN Human Rights Council, National report submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21, Gambia, [A/HRC/WG.6/34/GMB/1], pp. 23-24, 19 dicembre 2019, https://undocs.org/A/HRC/WG.6/34/GMB/1

[17] BAMF, Länderreport 39 Republik Gambia Regierungswechsel und Lage der Menschenrechte, luglio 2021, pp. 37 – 38, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Informationszentrum/Laenderreporte/2021/laenderreport-39-Gambia.pdf?_blob=publicationFile&v=3

Human Rights Commission),[18] con l'ampio mandato di proteggere i diritti umani in Gambia, compresi tortura e maltrattamenti nei luoghi di detenzione. Un altro passo importante compiuto dal nuovo governo gambiano è stata la ratifica nel settembre 2018 del Secondo protocollo opzionale della convenzione internazionale sui diritti civili e politici (per l'abolizione della pena di morte).

Ne consegue che il ricorrente rischi di subire un danno grave, ai sensi dell'art. 14, lettere ***a)*** o ***b)*** del d.lgs. 2007 n. 251, la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante, a causa della concreta possibilità che egli possa essere condannato alla pena di morte o al carcere, in seguito ad un procedimento penale. Come sopra dimostrato, dalle fonti consultate risulta che tale rischio sia concreto e attuale.

Pertanto nel caso in esame merita accoglimento la domanda di protezione sussidiaria.

Si evidenzia in ogni caso che il sig. ----------è persona ben integrata nel territorio italiano e che pertanto avrebbe avuto diritto alla protezione speciale come comprovato dalla documentazione prodotta nell'istanza di anticipazione di udienza:
doc. 9 certificazione unica ---------- redditi anno
2020 doc. 10 tirocinio ---------- ottobre 2020
doc. 11 contratto apprendistato con ---------- ottobre
2021 doc. 12 comunicaz. obbl. assunzione ----------
ottobre 2021 doc. 13 certificazione unica --- redditi anno 2021
doc. 14 listini stipendio gennaio febbraio 2022
doc. 15 listino stipendio marzo 2022

In conclusione il ricorso merita accoglimento.
Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata comunque costituzione in giudizio delle altre parti.
Per quanto riguarda la richiesta di gratuito patrocinio, giusta la comunicazione effettuata in udienza dal difensore con riguardo all'avvenuto superamento dei limiti reddituali nell'anno 2022, la liquidazione viene effettuata con separato decreto per le competenze relative agli anni precedenti.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
Accoglie il ricorso in ordine alla domanda principale e **Dichiara** che ----------ha diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. a).

Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

Torino, 15.2.2023

Il Presidente est.
Roberta Dotta

[18] https://www.gm-nhrc.org/about-nhrc.